

STATUTO AICVAS

DENOMINAZIONE

– Art.1 –

E' costituita una Associazione tra i superstiti ex volontari che hanno partecipato alla guerra di Spagna nelle formazioni antifranchiste ed i loro familiari e discendenti, aperta anche a coloro che intendano perpetuare quei principi, valori ed impegni di lotta, per "la libertà ed il riscatto sociale di tutta l'umanità civile e progressiva.

L'Associazione ha la denominazione di : AICVAS - ASSOCIAZIONE ITALIANA COMBATTENTI VOLONTARI ANTIFASCISTI DI SPAGNA

o in breve "AICVAS"

ed è retta da principi ampiamente democratici e dalle norme del presente Statuto.

- La sede è in Milano. L'indirizzo della sede è stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale

CARATTERE E SCOPI

– Art. 2 –

L'AICVAS riafferma e promuove gli ideali che sostennero i combattenti di ogni fede e provenienza, nella lotta per la libertà della Repubblica di Spagna e di tutti i popoli da ogni forma di tirannide ed ingiustizia sociale, per la dignità ed il progresso umano e la pace.

Scopi dell'Associazione sono :

a - riunire in fraternità di sentimenti ed intenti tutti coloro che in qualche modo diretto od indiretto hanno partecipato alla difesa della Repubblica Spagnola tra il 1936 ed il 1939 ; i familiari e discendenti di quei combattenti, dei caduti e degli scomparsi per quella causa anche dopo la fine della Repubblica di Spagna ; tutti coloro, altresì, che successivamente hanno fatto propri e porteranno avanti quei principi ed impegni sociali.

b - onorare in tutte le occorrenti forme coloro che caddero o rimasero invalidi in quelle lotte ed in ogni altra successiva dell'antifascismo, perpetuando la memoria dei loro sacrifici e delle loro idee, promuovendo opportune iniziative anche in collaborazione con associazioni od enti di altri paesi che operino in parallelo all'AICVAS e principalmente con associazioni di combattenti della Resistenza, di deportati dal nazifascismo, di perseguitati per motivi politici, razziali o religiosi e delle vittime di ogni altra forma oppressiva ed antidemocratica ovunque nel mondo.

c - insegnare alla presente ed alle future generazioni, anche sulla linea della nostra Carta Costituzionale, l'amore per la democrazia, il progresso e la giustizia sociale, sull'esempio di tutti quelli che si sono battuti in ogni tempo per la Libertà.

d - operare affinché i principi ideali della Resistenza e della lotta al totalitarismo fascista occulto o palese d'ogni luogo e tempo, divengano elementi essenziali della formazione civica e politica della presente e delle future generazioni.

e - mettere in atto modalità celebrative e divulgative dei valori ed intenti di Aicvas

f - censire e curare la raccolta e conservare ogni più ampia documentazione storica sulla guerra di Spagna e sui combattenti antifascisti che vi hanno partecipato, nonché sulle lotte di allora e di tutti i tempi contro il franchismo ed il nazifascismo ; favorire l'adesione all'AICVAS di studiosi, autori, pubblicisti, ricercatori e studenti allo scopo di ogni più larga, facile e gratuita forma di accesso educativo a quel patrimonio di valori, anche attraverso viaggi celebrativi ed informativi o con ogni altra idonea iniziativa da stabilirsi.

SOCI E ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

– Art. 3 –

– Si diviene Soci dell'AICVAS versando la quota associativa e gli eventuali altri contributi decisi dal Comitato Direttivo.

– Il socio dell'AICVAS è obbligato al rispetto dello Statuto e degli impegni morali e politici negli art. 1 e 2 che precedono.

– Organi dell'associazione sono :

- a) L'Assemblea nazionale.
- b) Il Comitato Direttivo Nazionale.
- c) Il Presidente.
- d) Il Tesoriere nazionale.
- e) il Collegio nazionale dei Probiviri.
- f) Il Collegio Nazionale. dei Revisori dei Conti.
- g) Le sezioni territoriali eventualmente approvate dal Comitato Direttivo.

L'ASSEMBLEA NAZIONALE

– Art. 4 –

- a - L'Assemblea nazionale è composta da tutti i soci in regola con i versamenti della quota associativa la cui entità viene decisa dal Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo potrà disporre la corresponsione di altri contributi straordinari.

- L'Assemblea Nazionale. di regola si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno ed occorrendo in seduta Straordinaria quando ritenuto opportuno dal Comitato Direttivo.

L'Assemblea Nazionale è convocata dal Comitato Direttivo mediante lettera od altra comunicazione semplice ed anche per via informatica : l'avviso deve essere spedito a tutti i soci almeno 15 giorni prima della data di convocazione, con indicazione sommaria in esso dei punti posti all'Ordine del Giorno e della data, ora e luogo della convocazione in prima battuta e del momento successivo, che potrà anche essere nello stesso giorno a distanza di almeno un'ora, in cui essa sarà tenuta in seconda convocazione.

- L'Assemblea Nazionale. in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno metà degli iscritti ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti di persona o per delega, con un massimo di due deleghe per ogni intervenuto.

- Le materie sulle quali l'Assemblea Nazionale. delibera, sono:

- Nomina od eventuale revoca del Presidente nazionale.

- Nomina del Comitato Direttivo composto un minimo di 7 (sette) e un massimo di 15 (quindici) soci.

- Approvazione o meno del Bilancio Nazionale. Consuntivo dell'AICVAS.

- Approvazione o meno del Bilancio di Previsione.

- Relazione del Presidente sui due punti che precedono.

- Delibere su ogni specifica ed occorrente attività e problema associativo.

- Nomina del Collegio dei Probiviri.

- Nomina il Collegio dei Revisori dei Conti

- Delibere su eventuali modifiche della compagine territoriale dell'Associazione e sui compiti delle Sezioni.

- Eventuale spostamento della sede.

- Eventuale Presidente Onorario.

- L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente che è in quel momento in carica o da persona da lui delegata tra i soci. Ove ciò non sia possibile la stessa Assemblea nomina a presederla tra i suoi soci un Presidente provvisorio che ne abbia la capacità.

Il Presidente regola insindacabilmente l'andamento dell'Assemblea, coadiuvato da un Segretario di sua nomina.

- Tutte le deliberazioni dell'Assemblea e di ogni altro organo sociale dell'AICVAS sono assunte per alzata di mano o con altra modalità stabilita di volta in volta dagli organi stessi e sono decise in prima convocazione a maggioranza di metà più uno di tutti i soci; in seconda convocazione sono decise a maggioranza di metà più uno dei voti presenti e validi in quella assemblea.

In ogni sede deliberante dell'associazione, nel caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Delle discussioni assembleari e delle delibere adottate, sia in sede Assembleare che dal Comitato Direttivo deve essere redatto dal Segretario e conservato verbale, sia pure succinto ma in forma del tutto

comprensibile, unitamente alla documentazione relativa all'argomento discusso : ogni verbale deve essere controfirmato congiuntamente del Presidente e del Segretario di quella seduta, nonché di chi altri lo chieda.

Ove per motivate ragioni venga chiesta la segretezza del voto, l'Assemblea ed ogni altro organo decidono se accogliere o meno la richiesta e come darvi attuazione.

- Tutti i soci possono chiedere al Presidente od al Comitato Direttivo eventuali provvedimenti ed anche modifiche al presente Statuto, sulla cui ammissibilità deciderà il Comitato Direttivo medesimo.

- Le deliberazioni di tutti gli organi sociali sono immediatamente esecutive.

IL COMITATO DIRETTIVO

– Art. 5 –

I membri del Comitato Direttivo restano in carica due anni e sono rieleggibili.

- Il Comitato Direttivo nella sua prima seduta provvede a quanto segue:

- Nomina tra i suoi membri due Vice Presidenti nazionali che coadiuvano o sostituiscono il Presidente in caso di sua indisponibilità o per sua delega scritta.

- Nomina tra i suoi membri il Segretario generale dell'Associazione con compiti di Organizzazione.

- Nomina tra i suoi membri il Tesoriere nazionale che risponderà del possesso e gestione delle entrate ed uscite dell'AICVAS.

- L'esercizio di qualsiasi responsabilità, carica od attività associativa, da parte di chiunque è sempre totalmente gratuita, in quanto in ogni caso deve essere prestata per ragioni morali e politiche e senza il minimo intento di lucro :

all'occorrenza potranno essere rimborsate soltanto le spese vive.

I Verbali, le decisioni ed i documenti relativi a qualsiasi procedimento di ogni organo associativo debbono essere conservati nell'Archivio dell'AICVAS per almeno 15 anni, mentre tutti gli altri documenti e scritture compresi quelli contabili sono conservati per 10 anni o per i tempi maggiori occorrenti ove sui medesimi esista contestazione.

– Art. 6 –

- I compiti del Comitato Direttivo Nazionale. sono i seguenti :

- a - Sotto la direzione del Presidente dell'AICVAS o di un Vicepresidente dallo stesso delegato, deliberando a maggioranza semplice dei membri presenti, pone in esecuzione le linee programmatiche decise dall'Assemblea Nazionale, con facoltà di operare ogni successiva modifica che si renda opportuna ma che non ne snaturi lo spirito, dando comunque impulso ad ogni altra specifica iniziativa utile al raggiungimento degli scopi associativi e riferendone comunque nella prima Assemblea.

- b - Decide su qualsiasi occorrente attività associativa, nonché adesione e/o collaborazione con altre realtà associative, nazionali ed internazionali che operino in armonia con gli art. 1 e 2 che precedono e su ogni necessità od opportunità di spesa per il raggiungimento degli scopi associativi.

- c - Determina la durata e l'entità' della quota associativa ed il tipo della Tessera per l'anno successivo, nonché ogni altra richiesta e contributo a carico dei soci che si renda necessario.

- d - Ove vi sia contestazione, decide insindacabilmente sulla accettazione o meno nel suo seno delle domande di iscrizione all'AICVAS.

- e - Direttamente od a mezzo di una Commissione ristretta nominata tra i suoi membri, propone all'Assemblea Nazionale. eventuali modifiche del presente Statuto e ne compie ogni occorrente verifica di opportunità, provvedendo con le modalità ex art.4 lett.e) che precede.

- f - Tramite il Presidente, convoca l'Assemblea Nazionale. in ogni sede occorrente ed alle normali scadenze, oppure in sede straordinaria ove sopravvengono particolari esigenze.

- g - Funge da organo giudicante di secondo grado sulle eventuali impugnazioni delle decisioni del Collegio dei Proibiviri.

- h - Ogni membro del Comitato Direttivo. ha facoltà di controllo ed obbligo di segnalazione alla Presidenza di qualsiasi decisione ed attività dell'AICVAS che non ritenga congrua.

- i - Riceve e verifica le decisioni del Collegio dei Proibiviri e le Relazioni dei Revisori dei Conti, suggerendone le occorrenti modifiche od integrazioni, da sottoporre poi all'Assemblea Nazionale : non partecipano a tali delibere i membri del Comitato Direttivo. che abbiano concorso a formare gli atti da verificare.

. Ove nel corso dell'anno il numero dei componenti del Comitato Direttivo. divenga inferiore al minimo o per qualsiasi ragione venga ad essere incompleto, gli altri membri del Comitato coopteranno un altro socio temporaneamente a completarne il numero minimo fino a scadenza naturale.

IL PRESIDENTE NAZIONALE

– Art. 7 –

- Il Presidente nazionale. dell'AICVAS dura in carica due anni ed è rieleggibile

- Egli convoca e presiede le Assemblee nazionali, nonché il Comitato Direttivo Nazionale., ha la firma e la rappresentanza legale della AICVAS e dell'intera Associazione, ma può anche dare delega scritta per singoli atti o branche di attività ad uno dei Vice Presidenti ; sottopone all'esame del Comitato Direttivo. gli argomenti da discutere e sui quali deliberare.

- Il Presidente convoca il Comitato Direttivo Nazionale. presso la sede nazionale, almeno due volte all'anno o comunque in qualsiasi altro momento ritenuto necessario, con avviso di convocazione diramato almeno 10 (dieci) giorni prima e con sommaria indicazione degli argomenti da discutere, eventualmente corredato da documenti o scritti esplicativi.

- Il Presidente Nazionale pone in esecuzione le delibere degli organi collegiali da lui presieduti ad attuare ogni occorrente iniziativa diretta al raggiungimento degli scopi associativi.
- I provvedimenti del Presidente sono immediatamente esecutivi.
- In caso di dimissioni del Presidente nazionale. o di suo comprovato impedimento a delegare altri, il Vice Presidente più anziano assume provvisoriamente le sue funzioni verbalizzandone gli specifici motivi.
- In detto periodo gestionale di vacanza, il Vice Presidente vicario si dovrà attenere a regole massimamente prudenziali limitandosi alla ordinaria amministrazione e dovrà informare e convocare immediatamente il Comitato Direttivo onde esso decida sulla convocazione dell'Assemblea nazionale ed occorrendo sulla nomina del nuovo Presidente.

IL TESORIERE

– Art. 8 –

- Il Tesoriere dura in carica due anni
- Doveri ed obblighi del Tesoriere sono :
 - a - Per conto e nell'interesse dell'AICVAS ha il possesso e la custodia di tutte le somme in danaro o mezzi equipollenti, di proprietà dell'associazione.
 - b - opera alle dirette dipendenze del Presidente ed in mancanza del Comitato Direttivo, eseguendo le loro decisioni.
 - c – è tenuto a dare atto su apposito registro di ogni entrata ed uscita patrimoniale dell'associazione aggiornandolo tempestivamente ed esibendolo a richiesta degli organi della stessa.
 - d - ha l'obbligo di riferire per iscritto con urgenza al Presidente in ordine a qualsiasi notizia, anomalia o situazione di pericolo economico per l'AICVAS del quale gli pervenga notizia.
 - e - ha l'obbligo di depositare e gestire le giacenze di cassa attraverso un conto corrente bancario intestato a lui ed al Presidente con firme congiunte.
 - f - ha l'incarico di tenere aggiornato un registro di tutti i beni di proprietà dell'associazione.

IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

– Art. 9 –

- Il Collegio dei Probiviri nominato dall'Assemblea nazionale. è composto da 3 membri, soci dell'AICVAS, e dura in carica due anni : i suoi membri sono rieleggibili e comunque restano in funzione sino a loro sostituzione.
- Il Collegio nella sua prima seduta e nel suo seno elegge il Presidente.
- Esso vigilerà ed esaminerà la situazione di ogni associato proposto per qualsiasi provvedimento disciplinare.

COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI REVISORI

– Art. 10 –

- Il Collegio nazionale. dei Sindaci Revisori dei Conti, nominato dall'Assemblea, è composto da tre membri effettivi che siano soci non facenti parte di altri organismi dirigenti.
- Il Collegio nella sua prima seduta nomina tra i suoi componenti quello che assumerà la funzione di Presidente del Collegio : nomina altresì tra i soci dell'AICVAS non ricoprenti altra carica un Sindaco supplente, per l'eventuale sostituzione di un Sindaco effettivo impedito.
- Il mandato ha la durata di un anno ma i Revisori restano in carica sino a sostituzione e sono rieleggibili.
- Compito del Collegio è il controllo in qualsiasi momento della regolarità o meno della contabilità tenuta dall'Associazione in ogni sua istanza e dal Tesoriere, segnalando eventuali violazioni od errori al Comitato Direttivo ed alla Presidenza nazionali e suggerendone i correttivi.
- Chiunque ometta o ritardi od impedisca in qualsiasi modo al Collegio di verificare i documenti contabili richiesti, verrà deferito a giudizio disciplinare nelle forme ex art. 8 che precede.
- I Sindaci anche individualmente ed in qualsiasi momento hanno facoltà di diretto ed immediato controllo di tutti i documenti contabili e giacenze di cassa.
- Il Collegio stende Relazione scritta a fine di ogni anno di gestione che deve essere sottoposta al voto dell'Assemblea.

LE SEZIONI

– Art. 11 –

- Ove ciò si renda opportuno per ragioni di migliore attività dell'associazione, il Comitato Direttivo. ha la facoltà di approvare la costituzione di Sezioni locali od altre proprie rappresentanze o strutture associative onde adempiere a particolari scopi associativi, determinandone funzioni e durata, nonché nominando provvisoriamente le persone che le dirigeranno, e riferendo all'Assemblea nella sua prima seduta.

- In tal caso tale Sezione o struttura avrà un suo Presidente ed un Segretario amministrativo nominati dai loro soci, che sostituiranno quelli provvisoriamente delegati dall'AICVAS : dette sezioni opereranno adeguandosi quanto più possibile alle norme del presente Statuto ed in ogni caso nel totale rispetto dei valori e degli intenti dell'AICVAS.

In caso di palesi violazioni di detti principi da parte di chiunque, interverrà il Comitato Direttivo Nazionale. che darà disposizioni immediatamente vincolanti, anche sciogliendo dette Sezioni.

- Tali Sezioni o strutture saranno uniche responsabili di ogni conseguenza amministrativa e contabile delle loro operazioni, con loro obbligo di informare preventivamente il Comitato Direttivo Nazionale. in ordine ad ogni loro operazione ed attività.

- Dette strutture, ove sprovviste in loco di adeguati mezzi per operare in base ai criteri ed alle norme generali dettate dal presente Statuto, potranno chiedere che la trattazione e soluzione di specifici loro problemi vengano affidate al Comitato Direttivo Naz. il quale si riserverà di decidere se accogliere o meno la richiesta ed in quali modalità e limiti.

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

– Art.12 –

- a - Perde la qualità di socio e gli inerenti diritti, chi commette atti disonesti anche nella sua vita privata od atti di grave indisciplina associativa ;

- b - chi, in via diretta od indiretta, ponga in atto comportamenti che ledano in qualunque modo i principi informativi e gli intenti dell'AICVAS od appartenga ad associazioni od altri enti aventi programmi ed attività contrastanti ;

- c - chi incorra in grave ed ingiustificata morosità verso l'associazione o versi in situazioni di grave contrasto con la stessa ;

- d - chi venga espulso dall'associazione per motivi disciplinari o rassegni le sue dimissioni.

- L'allontanamento dall'AICVAS per qualsiasi motivo di un socio, ove non rientrante nelle competenze e pronunzie dal Collegio dei Probiviri, può essere deliberata dal solo Comitato Direttivo ed ha effetto immediato.-

- In ogni caso di estromissione di un socio dall'associazione ed anche in caso di sue dimissioni dalla stessa, detta estromissione ha effetto ai meri scopi amministrativi e contabili, soltanto a far tempo alla successiva fine dell'anno in corso, con perdita perciò da parte dell'interessato della eventuale residua quota sociale da lui già versata per l'intero anno e non goduta ed in ogni caso con perdita di qualsiasi altro suo diritto.

PATRIMONIO - BILANCI - ESERCIZIO SOCIALE - VARIE

– Art.13 –

Il patrimonio dell'AICVAS è costituito :

- dalle entrate per quote associative e contributi d'ogni genere versati da soci o terzi.

- da eventuali donazioni o sovvenzioni ricevute da privati o da enti pubblici. - dal patrimonio storico e documentaristico anche fotografico ed informatico che l'AICVAS ha accumulato e continua a raccogliere.

– Art.14 –

Ogni esercizio sociale decorre dal primo gennaio d'ogni anno e termina al 31 dicembre.

Entro il 30 novembre di ogni anno il Comitato Direttivo. Nazionale. e le eventuali Sezioni sul territorio stenderanno i loro Bilanci di Previsione per l'anno seguente ed il Bilancio Consuntivo per l'anno decorso, trasmettendoli alla Presidenza Nazionale che li sottoporrà alla prima Assemblea Nazionale per l'approvazione o meno, previo parere del Collegio dei Revisori di Conti.

- Il Presidente ed il Segretario hanno l'obbligo di istituire e tenere aggiornati presso gli uffici della sede i seguenti documenti in separati raccoglitori :

- a - L'elenco aggiornato di tutti i soci con le date di loro iscrizione e cessazione.

- b - La raccolta di tutti i Verbali e decisioni dell'Assemblea.

- c - La raccolta di tutti i Verbali e decisioni del Comitato Direttivo.

- d - La raccolta di tutti i Verbali dei procedimenti innanzi al Collegio dei Probiviri ed al Collegio dei Revisori dei Conti, conservando tutte le loro decisioni, nonché la documentazione prodotta in ogni sede dei loro procedimenti.

- e - Tutti i documenti bancari e contabili relativi alle attività del Tesoriere.

– Art. 15 –

Le funzioni ed adempimenti contabili ed amministrativi ed i servizi di Tesoreria di tutti gli organi dell'Associazione, sono disciplinati secondo le norme e le consuetudini che regolano l'amministrazione degli Enti Morali.

– Art. 16 –

La bandiera dell'AICVAS è il tricolore d'Italia che porta nella sua banda bianca la scritta " Volontari della Libertà in Spagna 1936 - 1939" ed una stella a 5 punte di colore giallo oro.-

Gli associati possono fregiarsi di un distintivo secondo il modello autorizzato dal Comitato Direttivo Nazionale., analogo allo stemma sociale.

Lo stesso Comitato Direttivo stabilisce anno per anno il tipo, il disegno ed il logo delle Tessere associative.

– Art. 17 –

L'AICVAS ha durata illimitata e può essere sciolta soltanto dall'Assemblea Nazionale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti.

- b - In tal caso, l'Assemblea Nazionale stabilirà la destinazione del residuo patrimonio associativo e di quello storico e documentaristico, nonché l'attribuzione degli eventuali residui attivi di cassa, unicamente a favore di altri enti od associazioni che conservino e portino avanti gli stessi ideali di libertà e di progresso sociale dell'AICVAS.

– Art. 18 –

- Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi dello Stato Italiano